Regione Piemonte

COMUNE DI SIZZANO

Provincia di Novara

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ELABORATO ADEGUATO ALLE MODIFICHE EX-OFFICIO APPROVATE CON D.G.R. 14-1393 DEL 19.01.2011

Adozione Progetto Preliminare - Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 11.11.2003 e n. 4 del 14.03.2008
Adozione Progetto Definitivo - Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2004 e n. 23 del 18.12.2008
Approvazione Delibera Giunta Regionale n. 14-1393 del 19.01.2011

Il Responsabile del procedimento | Il Segretario Comunale | Il Sindaco

ESTRATTO CAPITOLO 5 NORMATIVA GEOLOGICA CON MODIFICAZIONE NORMA CLASSE IIIB2

Architetto Pierluigi Gamalero
Architetto Enrico Rudella
Geologo Paola Cerri

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI NOVARA E V.C.O. dott. arch. PIERLUIGI GAMALERO N. 166

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO dott. arch. ENRICO RUDELLA N. 62

ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE dott. geol. PAOLA CERRI N. 158

Aggiornamento Gennaio 2011

5. NORMATIVA GEOLOGICA DI PIANO

5.1 NORME GENERALI

In ciascuna classe, come meglio specificato di seguito, permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare devono sempre essere osservate:

- le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- per le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/23 n.3267 e al R.D. 13/2/33 n.215, le disposizioni di cui alla L.R. n.45 del 9/8/89 "Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico presenti nella L.R. n.56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989, n.16/URE;
- la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, e in particolare la L.R. 22/11/78 n.69 e il R.D. 29/7/27 n.1443;
- le disposizioni previste dal T.U. sulle acque approvato con D.L. 11/05/99 n.152;
- le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L. 5/1/94 n.37;
- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del CC e in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.P.R. n.236 del 24/5/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 Aprile 1987, n.183" e del D.L. n.152 dell'11/05/99.

Si ricorda che le prescrizioni del D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" vanno applicate obbligatoriamente a "tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica".

Si richiama il rigoroso rispetto dei disposti di cui all'art. 18, comma 7 della N.T.A. del P.A.I.

Su tutto il territorio comunale non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque superficiali e sotterranee, non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque o reflui nei corpi idrici superficiali, non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque o reflui sul suolo o nel sottosuolo, non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e non è ammessa la demolizione di edifici e strutture senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e sulle aree circostanti.

Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti di nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di

eventi di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti. Tali innalzamenti dovranno essere realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario.

5.1.1 Zone di rispetto delle captazioni idropotabili.

Attualmente le fasce di rispetto delle fonti idropotabili sul territorio comunale sono dimensionate in un raggio di 200 m dalla fonte ai sensi del D.P.R. 236/88 e D.lgs 152/99 e D.lgs. 258/00.

La fascia dei 200 m così come identificata è una zona di **rispetto primaria** perciò per essa valgono le norme di seguito indicate **(punti B e C)** sino all'approvazione delle fasce ridefinite attualmente in corso di elaborazione.

Con il decreto di approvazione regionale entreranno in vigore le nuove fasce di rispetto e la normativa relativa di seguito riportata in tutti i suoi articoli.

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall'art. 21 del D.L. n. 152 del 11/05/99 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R, per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sfruttate valgono le seguenti norme:

A) <u>Zona di tutela assoluta</u>:

A1) tale zona è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 m. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) <u>Zone di rispetto ristretta ed allargata:</u>

<u>B1)</u> in tali zone, costituite dalle porzioni circostanti la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

l) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
m) accumulo di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
n) spargimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B del D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordnario n. 1 al B.U.R.P. n°50 del 14.12.2006);
o) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
p) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
q) le aree cimiteriali;
r) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
s) apertura pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione della suddetta estrazione, nonché piezometri ovvero pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
t) gestione dei rifiuti;
u) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
v) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
w) pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

x) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
y) L'insediamento di attività industriali ed artigianali
z) Il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio.

C) Zona di rispetto ristretta:

In tale zona, costituita dalla porzione ristretta (fascia 60 gg) circostante la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

c1) La stabulazione di bestiame;
c2) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari
c3) la realizzazione di fognature, pozzi a tenuta, impianti e strutture di depurazione acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
c4) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
c5) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
c6) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

D) Zona di rispetto allargata:

d1) all'interno della zona di rispetto allargata **è consentita** la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui alla lettera B punto l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.
d2) all'interno della zona di rispetto allargata **è consentita** la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.
c3) All'interno della zona di rispetto allargata **è consentita** la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti d1 e d2. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo **un franco di almeno un metro** sul livello minimo di soggiacenza della falda.

d4) Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai punti d1, d2 e d3 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

d5) Fermi restando i divieti di cui alle lettere A, B e C, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006), presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C del D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n°50 del 14.12.2006);

d6) Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui alla lettera B esistenti sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

Per quanto non specificato ulteriormente si rimanda al D.P.G.R 11 dicembre 2006 n. 15/R e relativi allegati (pubblicati sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n°50 del 14.12.2006);

5.2 Classe di idoneità urbanistica I - Pericolosità morfologica irrilevante - Edificabilità totale.

Per queste aree non sono previste particolari prescrizioni per l'edificazione.
Si ricorda tuttavia che devono essere rispettate le normative vigenti sia in sede progettuale che di esecuzione lavori verificando di volta in volta l'adeguatezza delle soluzioni adottate rispetto alle condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali.
Si fa particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

5.3 Classe di idoneità urbanistica II - Pericolosità morfologica moderata - Edificabilità parziale.

Norma valida per entrambe le sottoclassi
Per queste aree devono essere previste indagini specifiche ai sensi del citato D.M. 11/03/88 tese a verificare la compatibilità dell'intervento con le condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali.

Le indagini, eseguite da professionista abilitato, dovranno accompagnare la progettazione esecutiva delle singole opere e dovranno essere presentate contestualmente al progetto per ottenere il rilascio della concessione edilizia.

La relazione geologico-tecnica di accompagnamento dovrà contenere la valutazione delle problematiche individuate e la loro risoluzione mediante le norme tecniche di seguito elencate :

- Per le aree acclivi, soggette a ruscellamento, dovranno essere previste la raccolta e la regimazione delle acque superficiali ed il loro allontanamento a recapiti che non arrechino danno ai lotti vicini o che non inneschino fenomeni di dissesto anche localizzato.
- Per le aree acclivi, con substrato roccioso affiorante o con terrazzamenti, l'intervento previsto dovrà garantire il mantenimento dell'equilibrio del versante; dovranno quindi essere prodotte verifiche di stabilità del versante prima e dopo l'intervento e dovranno prevedersi opere di stabilizzazione o manutenzione dei terrazzi esistenti o di quelli che dovessero realizzarsi, al fine di garantirne la stabilità.
- Per le aree con ristagni, con sorgenti o con piccole falde sospese che pregiudichino l'edificazione, dovranno prevedersi opportune opere di captazione, bonifica ed allontanamento acque, nonché idonee fondazioni in caso di caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti.

In linea di massima si devono prevedere le seguenti indagini a seconda delle problematiche da risolvere :

- Prove penetrometriche e/o pozzetti esplorativi con prelievo di campioni per la determinazione dei parametri geotecnici del terreno di fondazione ;
- Analisi strutturale dell'ammasso roccioso per la determinazione dei parametri geomeccanici della roccia laddove interessata dall'intervento,
- Sondaggi diretti o indiretti per la determinazione delle potenziali superfici di scivolamento dei versanti acclivi,
- Prove di percolazione per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque laddove non sono presenti urbanizzazioni primarie.

Classe IIa

Tale classe riguarda aree del territorio comunale in cui le caratteristiche geotecniche dei terreni sono estremamente variabili o scadenti in relazione sia alla natura glaciale con granulometria medio-fine sia con l'acclività da media a medio-elevata.
La natura del materiale glaciale associata alla presenza di acque ruscellanti o stagnanti in concomitanza con eventi meteorici di una certa intensità determinano un peggioramento delle caratteristiche geotecniche con tendenza alla saturazione del materiale.

Il livello di pericolosità che ne consegue, definibile nel complesso come moderato, richiede, per essere superato, il rigoroso rispetto di specifiche norme tecniche o, nelle situazioni più critiche, l'esecuzione di interventi locali di riassetto nell'ambito dei singoli lotti edificatori o al massimo nell'intorno significativo circostante, che abbiano come scopo il raggiungimento di requisiti di sicurezza propri e nei riguardi del contesto limitrofo.

Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno quindi esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità naturale del pendio e quelle determinate dall'intervento, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii di scavo dei riporti e delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione alla presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di circolazione delle acque sotterranee e di terreni a mediocri caratteristiche geotecniche.

Ogni nuova edificazione dovrà inoltre puntualmente indicare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche e presentare un progetto unitario di sistemazione esterna del lotto.

Nel caso siano presenti scarpate limitrofe a nuovi insediamenti in progetto, dovranno essere garantite adeguate fasce di rispetto (non inferiori almeno all'altezza della scarpata) dall'orlo della stessa.

Nel caso di aree in tale classe poste all'interno della fascia di rispetto allargata di captazioni idropotabili dovranno essere attuate tutte le verifiche affinchè le opere di smaltimento delle acque meteoriche siano adeguatamente dimensionate ed allontanate dalle aree di rispetto.

Classe IIb
Tale classe non è presente sul territorio comunale di Sizzano.

Classe IIc
Tale classe riguarda zone caratterizzate dalla bassa soggiacenza della falda acquifera, zone paludose a scarso drenaggio o aree sorgentizie particolarmente estese.
Sono zone in cui la presenza d'acqua riduce notevolmente le caratteristiche geotecniche dei materiali portandole ad essere talora pessime.

Il livello di pericolosità che ne consegue, definibile nel complesso come moderato, richiede, per essere superato, il rigoroso rispetto di specifiche norme tecniche o, nelle situazioni più critiche, l'esecuzione di interventi locali di riassetto nell'ambito dei singoli lotti edificatori o al massimo nell'intorno significativo circostante, che abbiano come scopo il raggiungimento di requisiti di sicurezza propri e nei riguardi del contesto limitrofo.

Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno quindi esaminare prioritariamente la natura dei terreni per l'esatta realizzazione delle fondazioni, la verifica della stabilità delle opere da edificarsi e prevedere adeguate opere di drenaggio ed allontanamento delle acque captate con indicazione dei recapiti individuati.

Di norma non dovranno essere ammessi nuovi interventi edificatori interrati al di sotto della quota di massima escursione della falda.

Classe IId
Tale classe riguarda zone caratterizzate dalla possibilità di allagamento a basso battente d'acqua e bassa o nulla energia localizzate nelle aree di conoide stabilizzato e nelle porzioni alla base del versante collinare verso il centro abitato a seguito delle opere di regimazione idraulica ed idrogeologica realizzate.

In tale classe la pericolosità ed il conseguente rischio per le edificazioni può essere superato attraverso modesti interventi di riassetto limitati al lotto di intervento e all'intorno locale senza peggioramento per le aree circostanti.

Le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche ed idrauliche, dovranno esaminare prioritariamente le cause dell'allagamento e la possibilità di eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di riassetto, con manutenzione delle opere esistenti e con modeste sopraelevazioni o sistemazioni idrauliche del reticolo idrografico minore, senza peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti.
Più specificamente:

- Non potranno essere realizzati piani interrati rispetto all'attuale piano campagna
- Gli edifici dovranno essere realizzati prevedendo una sopraelevazione rispetto all'attuale piano campagna e posti ad una quota compatibile con la piena di riferimento di 100 anni

per i rii e scoli minori e non dovranno determinare un incremento del rischio per gli edifici esistenti.

5.3 Classe di idoneità urbanistica IIIb - Pericolosità morfologica da media a elevata - Edificabilità condizionata.

La presenza in queste aree di edificazioni esistenti e l'eventuale previsione urbanistica comportano necessariamente, stante la situazione di rischio, la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico mirati principalmente a salvaguardare l'esistente e le edificazioni future.
La presenza di opere di difesa già esistenti non consente l'utilizzo delle aree sino a quando tali opere non saranno state verificate, ristrutturate o collaudate per garantirne l'efficacia.
In mancanza delle opere di riassetto o del collaudo di quelle esistenti, rimangono in vigore i vincoli previsti per la classe IIIa, mentre ad interventi realizzati e collaudati possono essere eseguite nuove edificazioni.
Tali interventi dovranno essere inclusi nei Piani di Riassetto Idrogeologico approvati dal Consiglio Comunali e dagli Enti Pubblici Competenti.
I Piani di Riassetto di cui al presente articolo dovranno rispettare quanto riportato agli artt. 13 e 14 della N.d.A. del P.A.I..
Considerata l'estensione di talune aree, l'Amministrazione Comunale potrà individuare all'interno dei Piani di Riassetto, un cronoprogramma degli interventi necessari. Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel cronoprogramma, sarà possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi di riassetto e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione. Il rilascio della certificazione di abitabilità degli edifici sarà vincolato alla conclusione delle procedure degli interventi di riassetto (individuazione, realizzazione e collaudo degli stessi).
Per i tratti tombinati di incerta definizione i Piani di Riassetto Idrogeologico dovranno indagare e delimitare precisamente i percorsi tombinati e le relative dimensioni.

I Piani di Riassetto Idrogeologico potranno essere previsti in due modi differenti :
1) Interventi tecnici comunali
2) Piani Tecnici Esecutivi ai sensi dell'art. 47 della l.r. 56/77 e s.m.i.

1) In questo caso il Comune coordinerà i singoli interventi privati che, nel loro insieme comportino una sistemazione globale tale da consentire una progettazione unitaria. Gli interventi dei Privati dovranno uniformarsi al Piano di Riassetto di massima predisposto dal Comune ed approvato dal Consiglio Comunale, in cui saranno evidenziati gli interventi prioritari e le tipologie di intervento preferenziali.
2) Nel caso in cui gli interventi necessari siano di varia natura e funzione e tali per cui la loro progettazione unitaria, elaborata anche da più enti interessati, comporti dei vantaggi economici, conviene la seconda ipotesi lavorativa. In questo caso il Comune, d'intesa con gli Enti Pubblici, cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle opere, può formare un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere e redigere il programma esecutivo al fine di un'ordinata attuazione. Il Piano Tecnico Esecutivo, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
   La sua approvazione non produce contraddizione con la prassi normale di richiesta di interventi alla Regione, anzi permette di avanzare tale richiesta in modo già strutturato e quindi con una più rapida e semplice valutazione delle necessità.

5.3.1 Classe $IIIb_2$.

CLASSE III B2

Per la classe $IIIb_2$ individuata, sino alla realizzazione delle opere di riassetto e sino alla verifica ed il collaudo delle opere stesse saranno ammessi solo i seguenti interventi:

- Tutti gli interventi previsti nella successiva classe IIIa
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia di tipo A

Sono inoltre ammessi l'esecuzione di interventi accessori quali box, ricovero attrezzi, ricovero animali, etc. con rigorosa verifica della compatibilità dell'intervento secondo i dettami previsti per la classe II.

Gli interventi suddetti sono ammissibili solo se non prefigurano un aumento del carico antropico e del valore esposto.
Inoltre per quanto non espressamente indicato nella presente norma e da applicarsi alle aree indicate in dissesto (EeA, EbA,EmA), sino alla realizzazione degli interventi di cui al Cronoprogramma allegato, si dovrà far riferimento all'Art. 9 della N.d.A. del P.A.I. ai seguenti punti:
Dissesti EeA: punto 5
Dissesti EbA: punto 6
Dissesti EmA: punto 6bis

Nuovi interventi che comportino un aumento del carico antropico sono subordinati a:
1. realizzazione delle previste opere di messa in sicurezza/mitigazione del rischio;
2. collaudo delle stesse;
3. certificazione di avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate

Pertanto a seguito di quanto sopra potranno essere realizzati i seguenti interventi:

- Ristrutturazioni di tipo B
- Completamenti e Ampliamenti
- Nuove edificazioni
- Cambi di destinazione d'uso previa verifica del RISCHIO TOTALE secondo quanto indicato dal P.A.I.

Tali interventi dovranno comunque rispettare le seguenti norme specifiche:

- **Non potranno essere realizzati piani interrati rispetto all'attuale piano campagna**
- **Gli edifici dovranno essere realizzati prevedendo una sopraelevazione rispetto all'attuale piano campagna e posti ad una quota compatibile con la piena di riferimento di duecento anni per il T. Strona e 100 anni per i rii e scoli minori e non dovranno determinare un incremento del rischio per gli edifici esistenti.**
- **Dovrà essere sottoscritto dall'attuatore dell'intervento un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a futuri eventuali danni a persone o cose comunque derivanti dal dissesto segnalato ai sensi dell'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. adottato con deliberazione n°1/99 dell'11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente modificato ed adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°18 del 26/04/2001.**

Per tutta la classe IIIb, sono comunque sempre ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1) Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua con pulizia degli alvei, delle tombinature e delle griglie ;
2) Manutenzione straordinaria e nuove opere per la protezione delle sponde, quali argini, o per il regolare deflusso delle acque, quali briglie, al fine di garantire il libero deflusso nei tratti regimati e/o coperti già esistenti.
3) Realizzazione di opere di stabilizzazione dei versanti sia con le normali tecniche che con le tipologie dell'Ingegneria naturalistica.

In particolare si dovranno perseguire i seguenti scopi :

- realizzare sezioni di deflusso regolari tali da consentire portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni per T. Strona e 100 anni per i rii minori;
- sostenere e difendere le scarpate in materiali sciolti soggette ad erosione ;
- eliminare o ampliare i tratti coperti a sezione insufficiente ;
- consentire l'accesso pedonale, ed eventualmente carrabile, all'alveo dei corsi d'acqua al fine di permettere l'ispezione e la manutenzione delle opere di difesa.
- stabilizzare le aree particolarmente acclivi con problemi di drenaggio acque.

In tutti i casi dovranno essere rispettate le seguenti norme :

- All'interno dei settori perimetrati in dissesto (Ee_A, Eb_A, Em_A) e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (Ee_L, Eb_L, Em_L) le quote esistenti devono essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi. Inoltre non è ammessa la creazione di volumi interrati e non è ammessa la creazione, nei muri perimetrali, di aperture che facilitino la penetrazione di miscele liquide+solide all'interno dei locali; gli ingressi degli edifici (porte e garages) non dovranno essere rivolti verso la direzione di possibile provenienza di masse esondate; dovranno essere rinforzati i muri esterni rivolti verso la direzione di possibile provenienza di masse esondate.
- La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, sia naturali che artificiali, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.
- Le opere d'attraversamento stradale dei corsi d'acqua, naturali e artificiali, dovranno essere realizzate mediante ponti in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera ; questo indipendentemente dalle risultanze delle verifiche delle portate, esse inoltre dovranno garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione.
- Per gli attraversamenti aventi luce maggiore e/o superiore di m 6.00 devono essere applicati i criteri e le prescrizioni tecniche contenute nell'apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua naturali e artificiali, incluse le zone di testata ed i fontanili, tramite riporti vari.
- Sono rigorosamente vietati scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.
- In caso di corsi arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
- In caso di sistemazione delle sponde e degli alvei dei corsi d'acqua sia principali che minori dovrà essere data preferenza a quei progetti che si rifanno alle tecniche di ingegneria naturalistica, laddove queste siano applicabili in toto o anche solo parzialmente.

- L'alveo dei corsi d'acqua sia principali che minori, sia naturali che artificiali, rimane sempre in classe IIIa, anche se non specificato in cartografia e quindi per esso valgono tutte le prescrizioni per tale classe urbanistica.
- sui corsi d'acqua, principali, quelli demaniali e sui fontanili si applica la fascia di rispetto dell'art. 96, lettera f) del T.U. Acqua R.D. n° 523 /1904. Richiamata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/10/1998 n° 14LAP/PET e che recita: "*Sono atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ……f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro (4,00 m) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00 m) per le fabbriche e gli scavi".*
- Sui corsi d'acqua demaniali più importanti ed inscritti come Acque Pubbliche si applica la fascia di rispetto art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. (100 m).
- Sui corsi d'acqua naturali e artificiali non fasciati nella cartografia si applica una fascia di rispetto per sponda pari a 10 m (dieci metri) per i corsi naturali e 5 m (cinque metri) per i corsi artificiali, intendendosi che l'area di inedificabilità è di 10 metri come arretramento del filo di costruzione e di 5 metri come arretramento del filo di recinzione per i corsi d'acqua naturali. Per i corsi d'acqua artificiali fascia di 5 metri dal limite di costruzione e di 3 metri dal limite di recinzione.
- con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell'art. 96 lett.f) del T.U. approvato con R.D. 25/7/04 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua assumono l'efficacia di "disciplina locale" ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R. n.14/LAP/PET dell'8/10/98 e s.m.i

5.4 Classe di idoneità urbanistica IIIa - Pericolosità morfologica elevata - Edificabilità nulla.

Le aree inserite in questa classe presentano elevati costi di sistemazione o elevate caratteristiche di instabilità che le rendono inidonee all'edificazione. In esse rientrano anche le aree, definite all'art. 13, 7° comma lette re a) e b) della l.r. 56/77, che devono essere considerate inedificabili perché ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli, oppure perché sono da salvaguardare per il loro valore ambientale e paesistico.
In queste zone dunque non possono essere eseguite nuove edificazioni di alcun genere.
Possono tuttavia essere eseguiti alcuni interventi, a condizione che:

1. Vengano rispettate le norme riportate agli artt. 13 e 14 della N.d.A. del P.A.I..
2. Vengano rigorosamente rispettati i dettami del D.M. 11/03/88 come indicato per la Classe II.
3. I progetti siano sempre accompagnati da:

a. Piani di smaltimento delle acque di scolo con indicati i recapiti finali
b. Verifica e/o valutazione di impatto ambientale
c. Piano di manutenzione delle opere.

Questi interventi sono :

- opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al regime ed all'utilizzazione delle acque, al consolidamento dei versanti. Tali opere dovranno essere progettate e realizzate secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica, laddove è possibile.
- Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua con pulizia degli alvei, delle tombinature e delle griglie ;

- Manutenzione straordinaria e nuove opere per la protezione delle sponde, quali argini, o per il regolare deflusso delle acque, quali briglie, al fine di garantire il libero deflusso nei tratti regimati e/o coperti già esistenti.

In particolare si dovranno perseguire i seguenti scopi :

- realizzare sezioni di deflusso regolari tali da consentire portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni per T. Strona e 100 anni per i rii minori;
- sostenere e difendere le scarpate in materiali sciolti soggette ad erosione ;
- eliminare o ampliare i tratti coperti a sezione insufficiente ;
- consentire l'accesso pedonale, ed eventualmente carrabile, all'alveo dei corsi d'acqua al fine di permettere l'ispezione e la manutenzione delle opere di difesa.
- stabilizzare le aree particolarmente acclivi con problemi di drenaggio acque.

- opere pubbliche non altrimenti localizzabili riferibili a :
  1. viabilità,
  2. produzione e trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni,
  3. impianti di depurazione acque,
  4. pozzi o captazioni sorgentizie
- attività estrattiva autorizzata ai sensi della l.r.69/78 ed interventi ad essa accessori ,
- strade agro-silvo-pastorali chiuse al traffico e di larghezza non superiore a 4.00 m da ciglio a ciglio,
- utilizzo agricolo del terreno, nei termini previsti dalla norme relative alla gestione del patrimonio forestale
- utilizzo per il tempo libero, previa verifica dei limiti imposti dalle caratteristiche dell'area nei confronti della pubblica incolumità delle persone e della stabilità e durata dell'intervento; tali opere saranno ammesse in tale classe solo se non altrimenti localizzabili.
- quanto previsto dal 3° comma art. 27 della L.R. 56 /77 e succ. modifiche ed integrazioni.
- le opere previste dal Piano Territoriale e quelle abbiano conseguito dichiarazione di pubblica utilità.
- **PER GLI EDIFICI ISOLATI IN CLASSE III, NON EVIDENZIATI IN CARTOGRAFIA, VALGONO LE NORME PER LA CLASSE IIIB2 per edifici sparsi in zone lungo i versanti o lungo corsi d'acqua.**
- **In conformità a quanto indicato nelle N.T.A. del P.A.I., per quanto attiene alle attività agricole ubicate in classe IIIA, in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/88.**
- **La possibilità, comunque, di nuove costruzioni agricole, nuove opere pubbliche altrimenti non localizzabili e di utilizzi per attività dedicate al tempo libero, come indicato al punto 6.2 della Circ 7/Lap, alla quale si rimanda per il dettaglio, è sempre subordinata al vincolo di inedificabilità in zone di dissesto in atto o incipiente.**

Infine una nota specifica va fatta per quanto riguarda i corsi d'acqua sia principali che minori, per i quali dovranno essere rispettate le seguenti norme :

- All'interno dei settori perimetrati in dissesto (Ee_A, Eb_A, Em_A) e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (Ee_L, Eb_L, Em_L) le quote esistenti devono essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare

le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi. Inoltre non è ammessa la creazione di volumi interrati e non è ammessa la creazione, nei muri perimetrali, di aperture che facilitino la penetrazione di miscele liquide+solide all'interno dei locali; gli ingressi degli edifici (porte e garages) non dovranno essere rivolti verso la direzione di possibile provenienza di masse esondate; dovranno essere rinforzati i muri esterni rivolti verso la direzione di possibile provenienza di masse esondate.

- La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, sia naturali che artificiali, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso.
- Le opere d'attraversamento stradale dei corsi d'acqua, naturali e artificiali, dovranno essere realizzate mediante ponti in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera ; questo indipendentemente dalle risultanze delle verifiche delle portate, esse inoltre dovranno garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione.
- Per gli attraversamenti aventi luce maggiore e/o superiore di m 6.00 devono essere applicati i criteri e le prescrizioni tecniche contenute nell'apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua naturali e artificiali, incluse le zone di testata ed i fontanili, tramite riporti vari.
- Sono rigorosamente vietati scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.
- In caso di corsi arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
- In caso di sistemazione delle sponde e degli alvei dei corsi d'acqua sia principali che minori dovrà essere data preferenza a quei progetti che si rifanno alle tecniche di ingegneria naturalistica, laddove queste siano applicabili in toto o anche solo parzialmente.
- L'alveo dei corsi d'acqua sia principali che minori, sia naturali che artificiali, rimane sempre in classe IIIa, anche se non specificato in cartografia e quindi per esso valgono tutte le prescrizioni per tale classe urbanistica.
- sui corsi d'acqua, principali, quelli demaniali e sui fontanili si applica la fascia di rispetto dell'art. 96, lettera f) del T.U. Acqua R.D. n° 523 /1904. Richiamata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/10/1998 n° 14LAP/PET e che recita: "*Sono atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ……f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro (4,00 m) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00 m) per le fabbriche e gli scavi".*
- Sui corsi d'acqua demaniali più importanti ed inscritti come Acque Pubbliche si applica la fascia di rispetto art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. (100 m)
- Sui corsi d'acqua naturali e artificiali non fasciati nella cartografia si applica una fascia di rispetto per sponda pari a 10 m (dieci metri) per i corsi naturali e 5 m (cinque metri) per i corsi artificiali, intendendosi che l'area di inedificabilità è di 10 metri come arretramento del filo di costruzione e di 5 metri come arretramento del filo di recinzione per i corsi d'acqua naturali. Per i corsi d'acqua artificiali fascia di 5 metri dal limite di costruzione e di 3 metri dal limite di recinzione.
- con riferimento alla determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al

pubblico demanio ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell’art. 96 lett.f) del T.U. approvato con R.D. 25/7/04 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua assumono l’efficacia di “disciplina locale” ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R. n.14/LAP/PET dell’8/10/98 e s.m.i